

## DECRETO 10 marzo 2004, n. 120

*(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2004)*

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1999, N. 537, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con  
Il Ministro della Giustizia

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;  
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;  
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;  
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;  
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;  
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;  
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;  
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;  
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11 dicembre 2003;

**Adotta**  
**il seguente regolamento:**

### **Art. 1.**

Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537

Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le seguenti modifiche:

l'articolo 4, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la predisposizione dei quesiti é nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne é vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi é sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi».

L'articolo 4, comma 4, é soppresso

L'articolo 9, comma 2, é soppresso

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.